

**DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO**

Roma,

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

OGGETTO: Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI

e,p.c: Al Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo ed interno – SEDE -

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

A tutti i S.I.I.T
LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

Il regolamento ministeriale indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005, attuando l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c) della legge n. 172/03, istituisce nuovi titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di coperta e di macchina del diporto in conformità alle regole della Convenzione STCW 95.

L'impianto normativo prevede percorsi formativi professionali maturati nell'ambito del noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Detti percorsi sono ispirati alla gradualità ed alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia STCW 95 adottata a Londra il 7 luglio 1978.

I nuovi titoli del diporto sono quindi conformi, come impianto generale, alla regolamentazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare contenuta nel Decreto ministeriale 5 ottobre 2000, come modificato dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ad eccezione di particolari disposizioni in relazione alla specificità del settore.

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

Il provvedimento in esame si compone di 14 articoli che si procede ad illustrare.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento stabilendo la disciplina relativa al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e a quello imbarcato su navi da diporto. La patente per nave da diporto, disciplinata dal D.P.R. 431/97, rimane però quale abilitazione idonea a condurre e comandare a titolo personale e, quindi, non a titolo lavorativo, una nave da diporto.

La norma prevede, inoltre, che l'equipaggio delle navi iscritte al registro internazionale destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche – c.d. Super Yacht - di cui all'articolo 3 della legge 172/2003, debba essere in possesso dei titoli professionali in argomento. Il percorso formativo individuato dal regolamento in esame è, infatti, diretto a formare lavoratori marittimi specializzati nel settore turistico-commerciale e non mercantile.

Si evidenzia che il Regolamento in oggetto trova applicazione anche per la navigazione interna cadendo, in questo specifico settore, la distinzione tra titolo professionale per la navigazione marittima e quella interna. I titoli professionali del diporto, normati dal presente regolamento, realizzano infatti una disciplina unitaria dell'imbarco su una unità da diporto destinata ad uso commerciale, coerentemente con il disposto dell'articolo 3 della legge n.172/03 che prevede l'istituzione di titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di unità da diporto senza distinguere tra navigazione marittima ed interna.

L'articolo 2 del regolamento istituisce tre titoli professionali del diporto individuando la sezione di macchina e quella di coperta.

Con l'articolo 3 non si innova significativamente rispetto al regime vigente per il lavoratori marittimi in quanto viene prevista per il personale navigante applicato nel diporto l'iscrizione alle matricole della gente di mare di prima categoria e il rilascio del libretto di navigazione. Il comma 2 richiama l'applicazione delle disposizioni generali per le immatricolazioni della gente di mare di cui al titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Roma,

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

II

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

Gli articoli 4 e 9 rispettivamente prevedono l'istituzione della qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto e di allievo ufficiale di macchina del diporto. I requisiti sono quelli minimi richiesti per l'ingresso nelle qualifiche iniziali della gente di mare.

Gli articoli 5 e 10 istituiscono rispettivamente i titoli professionali marittimi di ufficiale di navigazione del diporto e ufficiale di macchina del diporto. Queste figure rappresentano il primo gradino nella scala dei titoli professionali marittimi per il diporto adibito al noleggio, rispettivamente per la sezione coperta e per la sezione macchina. Esse ricalcano quelle di ufficiale di navigazione e ufficiale di macchina contemplate nella navigazione mercantile e, come in ambito mercantile, rispettano i requisiti minimi di professionalità previsti dalla STCW 95 (Reg. II/1 e Reg. III/1) quali la maggiore età, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'ufficiale di navigazione da diporto può comandare tutte le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, compito fino ad ora affidato al conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime (Legge 23 dicembre 1996, n. 647, art.10) e inoltre può svolgere le mansioni di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio e su "Super Yacht".

E' richiesto il completamento di un periodo di addestramento a livello operativo a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione o mozzo, che deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento a bordo, come da fac-simile allegato alla presente circolare (Allegati 1 e 2). Tale periodo di 36 mesi deve essere svolto per almeno 24 mesi su imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio e per i restanti 12 mesi anche su imbarcazioni e navi da diporto. Il periodo di addestramento è ridotto per i diplomati presso un istituto nautico o presso un istituto tecnico professionale specifico a soli 12 mesi da effettuare su imbarcazioni o navi da diporto adibite a noleggio. In considerazione dello specifico indirizzo professionale dei corsi di studi succitati nei dodici mesi potranno essere conteggiati anche gli eventuali periodi di tirocinio o di crociere addestrative complementari al corso di studi se effettuati su imbarcazioni o navi da diporto.

La navigazione effettuata sulle navi iscritte nel registro internazionale destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è utile al fine del completamento dell'addestramento.

Roma,

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

II

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

La tenuta del libretto di addestramento è affidata al comandante dell'unità navale o di chi ne fa le funzioni.

E' indispensabile altresì il superamento dei corsi che vengono normalmente effettuati per il rilascio delle certificazioni IMO-STCW/78-95, ed in particolare si specifica che:

- il primo soccorso elementare dovrà svolgersi secondo le modalità indicate nei Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2002 e n. 116 del 20.5.2002;
- il certificato richiesto per il GMDSS è quello di operatore generale (GOC);
- i sei mesi di navigazione richiesti per la frequenza del corso radar potranno essere effettuati anche su unità non destinate al traffico.

La lettera e) dell'articolo in disamina prevede il superamento di un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale previste dalla Sez. A-II/1 del codice STCW 95 a livello operativo.

Al riguardo, in attesa che siano approvati i programmi di esami relativi alla succitata abilitazione e al fine di dare immediato avvio alla formazione delle nuove figure professionali, si adottano i programmi di esame di aspirante Capitano di lungo corso seguendo le disposizioni del Titolo IV, Capo VII del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'ufficiale di macchina del diporto (art. 9) può essere imbarcato come direttore di macchina su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale inferiore a 1500 KW e "Super Yacht" e può svolgere le mansioni di ufficiale di macchina inferiore al primo su navi da diporto anche adibite a noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 KW.

Si richiede il completamento di un periodo di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo.

Le considerazioni sopra svolte in merito all'individuazione delle materie di esame per l'ufficiale di navigazione del diporto sono riproponibili anche per l'ufficiale di macchina in riferimento all'aspirante Capitano di macchina.

Gli articoli 6 e 11 istituiscono rispettivamente i titoli professionali di capitano del diporto (Reg. II/3) al livello direttivo e di capitano di macchina del diporto (Reg. III/3) al livello direttivo.

Roma,

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

II

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

Il capitano del diporto può essere imbarcato come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL e inoltre può svolgere le mansioni come primo ufficiale di coperta su tutte le navi da diporto anche adibite a noleggio. Questa figura che ovviamente consente pari funzione sui Super Yacht, ricalca parzialmente le figure del capitano e del comandante di terza classe previste nella navigazione commerciale.

I requisiti sono indicati dal comma 2 nel quale viene richiesta l'effettuazione di 24 mesi di navigazione su navi da diporto anche adibite al noleggio. Allo scopo di permettere al comandante l'acquisizione di una maggiore esperienza di navigazione vengono richiesti dodici mesi di navigazione internazionale breve. L'articolo 1 del DPR n. 435/91 definisce tale navigazione come quella "che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia".

I corsi di antincendio avanzato, di primo soccorso e quello, non obbligatorio, di Automatic Radar Plotting Aids sono stati modellati in base al programma di addestramento richiesto per le figure dei primi ufficiali e comandanti di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.

Anche per queste figure i programmi di esame saranno quelli attualmente in vigore per aspirante comandante di lungo corso e aspirante capitano di macchina fino alla emanazione dei nuovi programmi di esami previsti dal regolamento in oggetto.

Gli articoli 7 e 12 istituiscono rispettivamente le figure di comandante del diporto e di direttore di macchina del diporto, che costituiscono il vertice nello specifico comparto di attività.

Il comandante è abilitato alla conduzione di tutte le navi da diporto fino a 3000 TSL mentre il direttore di macchina può imbarcare su tutte le navi da diporto con apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 KW. Il principale requisito richiesto è costituito per entrambi dall'effettuazione di 24 mesi di navigazione e per il solo comandante è previsto il superamento del corso assistenza medica.

Roma,

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

M

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

I programmi di esame per queste nuove figure professionali dovranno essere individuati in questa prima fase di attuazione della disciplina regolamentare nel programma per Capitano di lungo corso e di capitano di macchina.

L'articolo 8 introduce un elemento nuovo rispetto allo schema normativo inerente la gente di mare impiegata nella navigazione mercantile: la specializzazione della "Vela", con validità per tutto il percorso professionale. Essa permette di estendere l'abilitazione in possesso anche alle unità navali impiegate in attività di noleggio dotate di propulsione velica. La specializzazione si consegue previo superamento di un esame consistente in due prove: una teorica ed una pratica. La commissione di esame è integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega navale.

L'applicazione di questo articolo necessita dell'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dei programmi il cui *iter* è in fase di completamento.

L'articolo 13 detta disposizioni in materia di rapporti tra i titoli professionali marittimi del diporto e quelli professionali marittimi e viceversa.

Con il comma 1 si riconosce un'equiparazione tra le abilitazioni professionali previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 5 ottobre 2000 e successive modificazioni con quelle analoghe previste dal regolamento in esame. Detta equiparazione si attuerà in base alle corrispondenze individuate nella seguente tabella:

Titolo professionale marittimo	Titolo professionale del diporto
Ufficiale di navigazione di 2 classe	Ufficiale di navigazione
Ufficiale di navigazione	Ufficiale di navigazione
Capitano di 2 classe	Capitano
Capitano	Capitano
Comandante di 3 classe	Comandante
Comandante di 2 classe	Comandante
Comandante	Comandante
Ufficiale di macchina	Ufficiale di macchina
Capitano di macchina di 2 classe	Capitano di macchina
Capitano di macchina	Capitano di macchina
Direttore di macchina di 2 classe	Direttore di macchina
Direttore di macchina	Direttore di macchina

Roma,

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

II

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

I commi 2 e 3 consentono il passaggio dal titolo professionale di comandante del diporto a quello di ufficiale di navigazione e dal titolo professionale di direttore di macchina del diporto a ufficiale di macchina.

Si evidenzia che esclusivamente i possessori dei titoli maggiori del diporto (comandante e direttore di macchina) possono imbarcare su navi mercantili-commerciali, ma solo nel livello più basso della carriera direttiva. Tale scelta si giustifica in ragione della mancanza nei titolati del diporto di esperienza specifica su navi destinate al traffico commerciale o passeggeri e non per la mancanza di preparazione teorica, che è in ogni caso acquisita.

Si precisa infine che i titoli professionali del diporto possono essere conseguiti dal personale già in possesso di titolo professionale marittimo rilasciato ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, prescindendo dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado in analogia con quanto applicato per il rilascio dei certificati di abilitazione introdotti con il D.M. 5 ottobre 2000.

La disposizione transitoria contenuta nell'articolo 14 attribuisce ai possessori del titolo di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime", di cui all'art. 10 della Legge 23 dicembre 1996 n. 647, la facoltà di acquisire il titolo di ufficiale di navigazione del diporto senza effettuare il necessario periodo di addestramento a bordo dell'unità navale. Uguale facoltà è riconosciuta ai possessori di patente per il comando di navi da diporto, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Entrambi possono avvalersi di questa agevolazione entro e non oltre i diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Al riguardo si segnala che l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto abroga i titoli di conduttore di imbarcazioni adibite a noleggio per le acque marittime e quello per le acque interne che, conseguentemente, non potranno essere più rilasciati.

La citata disposizione transitoria richiede per il rilascio del certificato di ufficiale del diporto l'effettuazione dei corsi STCW 95 e il superamento dell'esame teorico-pratico.

Roma,

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

M

Divisione 6

Prot. N3/

Allegati

Nelle more dell'emanazione dei più volte citati nuovi programmi si applicheranno le disposizioni sopra impartite riguardo all'esame per ufficiale di navigazione.

Il titolo professionale così conseguito va considerato comprensivo della specializzazione vela trattandosi di conoscenze già acquisite dal conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio e dal possessore di patente per nave da diporto.

Il titolo di conduttore per le acque interne, che si conseguiva con il possesso della patente nautica entro le sei (ora 12) miglia, non può più essere riconosciuto come titolo idoneo per la conduzione di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio anche per una specie di navigazione minore. E' lasciata alla discrezione di codesti uffici ritenerlo come requisito minimo indispensabile per il noleggio di piccole unità e per brevi distanze. Si evidenzia infatti che il noleggio di natanti da diporto è disciplinato con ordinanze delle autorità marittime locali.

Si precisa che in fase di prima applicazione per lo svolgimento degli esami e per la composizione delle commissioni esaminatrici si seguiranno le disposizioni attualmente vigenti per il conseguimento del titolo di aspirante capitano di lungo corso, compresi il calendario e le sedi di esame.

I certificati di abilitazione dovranno essere compilati seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato n. 3 della presente circolare mentre per le modalità di rilascio e di registrazione si ritiene applicabile il medesimo regime adottato per le altre certificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Provinciali